



COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

PROVINCIA DI CAGLIARI

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 50	OGGETTO	Approvazione del "Regolamento comunale sull'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) aggiornato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, N. 159 e ss.mm.ii".
03 agosto 2015		

L'anno duemilaquindici il giorno tre del mese di agosto alle ore 17:00 nella sala delle Adunanze con l'assistenza del Segretario Comunale Dottor Michele Cuccu;

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, di prima convocazione, presieduto dal **Gian Luigi Puddu**, nella sua qualità di Sindaco, e con l'intervento dei Signori:

		Presente	Assente
PUDDU GIAN LUIGI	Sindaco	X	
ARBA MARIA RITA	Consigliere Comunale	X	
ATZERI MARCO	Consigliere Comunale	X	
ATZORI STEFANO	Consigliere Comunale	X	
CADELANO LETIZIA	Consigliere Comunale	X	
CADELANO VALENTINA	Consigliere Comunale	X	
COCCO ARIANNA	Consigliere Comunale	X	
CONCU ANTONIO	Consigliere Comunale	X	
GUISO LUISA	Consigliere Comunale	X	
MILIA ELISABETTA	Consigliere Comunale	X	
MONTIS MAURO	Consigliere Comunale	X	
MURA MARCO	Consigliere Comunale	X	
PILI DAVIDE	Consigliere Comunale	X	
CANNAS DANIELA	Consigliere Comunale	X	
CARTA NICOLA	Consigliere Comunale	X	
LECCA SANDRO	Consigliere Comunale		X
TOLU ANDREA	Consigliere Comunale	X	
TOTALE		16	1

Partecipa alla seduta l'assessore tecnico SEU FRANCESCA

Risultato legale il numero degli intervenuti,

Arba, assessore, illustra la necessità del superamento di criticità d'equità per l'utenza (es.: buoni mensa) che hanno determinato, con le disposizioni vigenti, la proposta di modifica del regolamento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Costituzione, all'art. 117, comma 2, lett. m), attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

Richiamato il DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica (ISEE)", che afferma, all'art. 2, comma 1, che la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'art. 117 della Costituzione;

Dato atto che gli enti erogatori sono tenuti a utilizzare l'ISEE come strumento di valutazione della situazione economica, e i cittadini sono garantiti del fatto che la loro condizione economica è valutata secondo criteri più equi, definiti univocamente su tutto il territorio nazionale;

Rilevata la necessità di procedere a disciplinare l'applicazione dell'ISEE a tutte le prestazioni sociali agevolate di competenza del comune;

Vista la proposta di Regolamento predisposta dal Responsabile dell'Area Socio-culturale, che garantisce l'adeguamento delle le modalità di erogazione degli interventi, delle prestazioni e dei servizi comunali alla normativa nazionale vigente in materia di ISEE e di partecipazione al costo dei servizi da parte dell'utenza;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/00:

- di regolarità tecnica favorevole firmato dal Responsabile dell'Area socio-culturale dott.ssa Donatella Pani;
- di regolarità contabile favorevole firmato dal Responsabile del servizio finanziario dott.ssa Manuela Loy;

Tutto ciò premesso

Con voto unanime favorevole espresso nei modi di legge,

DELIBERA

Di approvare la proposta di "Regolamento comunale sull'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) aggiornato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e ss.mm.ii.", che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Di procedere all'adozione del presente Regolamento, con il quale si disciplina l'applicazione dell'ISEE a tutte le prestazioni sociali agevolate di competenza del comune, al fine di garantire all'utenza una valutazione della condizione economica secondo criteri più equi, definiti univocamente su tutto il territorio nazionale;

Di dare atto che con atti successivi gli organi preposti provvederanno all'approvazione di specifici regolamenti per i servizi alla persona e alla definizione dei parametri economici per il calcolo della contribuzione utenza, individuando per ciascun servizio il metodo di calcolo e i parametri per la definizione delle percentuali di contribuzione o la misura delle agevolazioni collegate all'ISEE;

Di rendere il presente atto, con voto unanime favorevole espresso nei modi di legge, immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto.

seguono le firme

Il Sindaco	Il Segretario Comunale
F.to Gian Luigi Puddu	F.to Michele Cuccu

Il sottoscritto Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente dal 11 agosto 2015 per quindici giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari.

Settimo San Pietro, li 11 agosto 2015

Il Segretario Comunale

F.to Pelliccioni Paola

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Settimo San Pietro, li

Il Funzionario Incaricato



Comune di Settimo San Pietro

AREA SOCIO-CULTURALE

**Regolamento comunale sull'indicatore della situazione
economica equivalente (I.S.E.E.) aggiornato ai sensi del
D.P.C.M. 5 dicembre 2013, N. 159 E S.M.I.**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

(art. 2 del decreto 159/2013)

1- L' Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. Il DPCM 159/2013 ha approvato le nuove modalità attuative e di calcolo per la determinazione dell'ISEE del nucleo familiare.

2 - La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni.

ART. 2 - OGGETTO

1- Il presente Regolamento recepisce le nuove modalità attuative e di calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) a seguito dell'entrata in vigore del DPCM 159/2013 e stabilisce le modalità di applicazione ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate di competenza dell'Ente.

ART. 3 - FINALITA'

1- L'Amministrazione intende ribadire nell'accesso ai servizi e alle prestazioni, i principi di gradualità, equità, imparzialità e solidarietà, mantenendo in essere l'equilibrio tra gli oneri dei servizi a carico dell'utenza e la fiscalità generale.

2 - L'Amministrazione Comunale, come previsto dalla normativa, individua nell'I.S.E.E. del nucleo familiare il parametro di riferimento per l'accesso a prestazioni sociali agevolate e/o la loro quantificazione e la determinazione della compartecipazione al costo delle medesime.

3- In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e sociosanitari.

E' comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE.

ART 4 - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

(art. 2 del decreto 159/2013)

1 - L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente è calcolato come rapporto tra l'Indicatore della Situazione Economica (ISE), definito sulla base dei redditi, delle spese e franchigie previste dalla normativa, combinato con il 20% dell'Indicatore della Situazione Economica Patrimoniale (ISP), ed il parametro della scala di equivalenza, riferita al numero dei componenti del nucleo familiare:

$$\text{ISEE} = \frac{\text{ISR} + (\text{ISP} \times 0,2)}{\text{P}}$$

ISEE = Indicatore della scala di equivalenza
P = Parametro della scala di equivalenza
ISE = Indicatore della situazione economica
ISR = Indicatore della situazione reddituale
ISP = indicatore della situazione patrimoniale

ART. 5 - DICHIARAZIONE UNICA SOSTITUTIVA (art. 10, 11 e 12 del decreto 159/2013)

1 - Ogni cittadino che intende avvalersi delle prestazioni indicate nell'articolo 2 del presente regolamento, presenta un'unica dichiarazione sostitutiva (DSU) concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.

2 - La dichiarazione ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo. Decorso tale termine, non si potrà utilizzare la DSU scaduta per la richiesta di nuove prestazioni, ferma restando la validità della stessa per le prestazioni già richieste.

3 - Ogni cittadino può presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione unica sostitutiva, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti della condizione familiare e/o economica del proprio nucleo familiare. L'ente erogatore può richiedere una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) aggiornata in caso di accertamento delle variazioni del nucleo familiare.

4- In caso di presentazione di una nuova DSU di variazione, gli effetti del nuovo Indicatore decorrono in linea generale dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione, salvo quanto diversamente previsto da regolamenti e disposizioni che regolano le singole prestazioni.

5 - Il Cittadino può presentare la dichiarazione unica sostitutiva presso i Centri di Assistenza Fiscale abilitati o direttamente all'INPS, in via telematica.

6 - Le informazioni contenute nella DSU sono in parte auto-dichiarate ed in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS.

7 - I soggetti incaricati della ricezione della DSU, trasmettono per via telematica entro i successivi quattro giorni lavorativi i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'ISEE gestito dall'INPS e rilasciano al dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della DSU.

8 - Entro 10 giorni lavorativi, sulla base ai dati auto-dichiarati e di quelli acquisiti dall'Agenzia delle Entrate o presenti nei propri archivi l'INPS rende disponibile l'ISEE. Nel caso eccezionale in cui trascorrono 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU senza che il dichiarante abbia ricevuto l'attestazione, è possibile compilare l'apposito modulo integrativo per autodichiarare i dati per il calcolo dell'ISEE ed ottenere un'attestazione provvisoria, valida fino al momento del rilascio dell'attestazione precedentemente richiesta.

9 - In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare al servizio

comunale la relativa richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L'Ente erogatore potrà acquisire successivamente l'attestazione relativa all'ISEE; fino a tale data la prestazione non potrà comunque essere erogata o concessa.

10 - La DSU ha carattere modulare, in quanto non è rigida e identica per tutte le situazioni, e si compone di:

- a) un modello base relativo al nucleo familiare;
- b) fogli allegati relativi ai singoli componenti;
- c) moduli aggiuntivi, qualora si rilevino ai fini del computo dell'ISEE le componenti aggiuntive, per prestazioni agevolate di natura socio sanitaria, prestazioni agevolate rivolte a minorenni, prestazioni per il diritto allo studio universitario,
- d) moduli sostitutivi, in caso di richiesta dell'ISEE corrente;
- e) moduli integrativi, nel caso di integrazione e/o rettifica dei dati non auto-dichiarati, rilevati direttamente dall'Agenzia delle Entrate e/o dall'INPS, o della mancata ricezione, trascorsi 15 giorni, della attestazione riportante l'ISEE.

11 - I moduli aggiuntivi, sostitutivi e integrativi possono essere compilati in via complementare successivamente alla presentazione della DSU. Nel caso in cui i dati auto-certificati non siano variati rispetto ad una eventuale DSU precedente, il richiedente può presentare una dichiarazione semplificata.

12 - La DSU è conservata dagli uffici ai soli fini di eventuali controlli o contestazioni, nel rispetto delle disposizioni e dei limiti temporali di legge.

ART. 6 – NUCLEO FAMILIARE (art. 3 decreto 159/2013)

1 - Il nucleo familiare è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, come indicato nell'art. 3 DPCM 159/2013.

2 - Ogni persona può appartenere ad un solo nucleo familiare. L'attestazione ISEE può essere utilizzata da qualunque componente il nucleo familiare per richiedere prestazioni sociali agevolate.

ART. 7 – INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE (art. 4 decreto 159/2013)

1 - L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare come stabilito nell'art. 4 del DPCM 159/2013.

2 – Per ogni componente del nucleo familiare si dovranno autodichiarare i dati di cui all'art. 10 commi 7 e 8 del DPCM 159/2013, mentre le informazioni già presenti nell'Anagrafe Tributaria sono direttamente trasmesse dall'Agenzia delle entrate all'INPS.

ART. 8 - INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE (art. 5 decreto 159/2013)

1 - L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare e mobiliare, al netto delle franchigie come stabilito dall'art. 5 del DPCM 159/2013. L'indicatore della situazione patrimoniale così calcolato viene valorizzato al 20%.

ART. 9 - SCALA DI EQUIVALENZA

1 - La scala di equivalenza è il parametro rappresentativo del nucleo familiare, a cui rapportare l'Indicatore della situazione economica.

2 - I parametri della scala di equivalenza, come stabilito dall'allegato 2 del DPCM 159/2013, corrispondenti al numero dei componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3, del del DPCM 159/2013, sono i seguenti:

Componenti	Parametri
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Alla tabella si applicano le maggiorazioni previste dalla normativa vigente.

ART. 10 - TIPOLOGIE DI ISEE

1 - Nel caso di alcune prestazioni la normativa ha previsto specifiche modalità di calcolo dell'ISEE, dettagliate agli articoli 6, 7, 8 e 9 del DPCM 159/2013.

Le tipologie di ISEE di cui sopra sono relative a:

- a) richiesta di prestazioni agevolate di natura sociosanitaria - ISEE Sociosanitario;
- b) richiesta di prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi
- ISEE Minorenni;
- c) richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario - ISEE Università
- d) diminuzioni di reddito a seguito di variazioni della situazione lavorativa - ISEE Corrente.

Dettaglio delle diverse tipologie:

a) ISEE Sociosanitario (art 6 DPCM 159/2013)

Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria rivolte a persone di maggiore età l'ISEE è calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 6 del decreto 159/2013, mentre per quelle rivolte ai minori, l'ISEE è calcolato nelle modalità dell'art 7 dello stesso decreto.

Per le sole prestazioni socio-sanitarie erogate in favore di maggiorenni, in ambiente residenziale a ciclo continuativo, si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l'ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, salvo le esclusioni previste all'art. 6, comma 3, lett. b del DPCM 159/2013.

b) ISEE Minorenni (art. 7 del decreto 159/2013)

Per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non

coniugato e non convivente. In tal caso l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità dell'allegato 2 del DPCM 159/2013.

c) ISEE Università (art. 8 del decreto 159/2013)

Per l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario va identificato, ai sensi dell'art 8 del DPCM 159/2013, il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza.

d) ISEE CORRENTE (art. 9 del decreto 159/2013)

In presenza di un ISEE in corso di validità può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato rispetto alla data della richiesta della prestazione, quando si siano verificate diminuzioni di reddito a seguito di variazioni della situazione lavorativa, come stabilito dall'art. 9 del decreto 159/2013.

In tal caso occorre presentare un modulo sostitutivo e l'ISEE corrente ha validità di due mesi dalla data della sua presentazione. Gli effetti dell'ISEE corrente decorrono in linea generale dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione, salvo quanto diversamente previsto da regolamenti e disposizioni che regolano le singole prestazioni.

ART. 11 – CONTROLLI

1 - Ogni Settore esegue i controlli per ogni tipologia di prestazione concessa o erogata sulla base dell'ISEE, sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante, ai sensi dell'articolo 10, commi 7 e 8, avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonché i controlli di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci.

2 - L'Amministrazione Comunale indica le seguenti modalità e priorità nelle attività di controllo:

- a) ogni ufficio effettua i controlli sulle istanze inoltrate per ciascuna delle tipologie di prestazione;
- b) i controlli verranno effettuati almeno sul 10% del totale delle dichiarazioni ISEE presentate per accedere alle prestazioni e/o benefici;
- c) i controlli, sono volti a verificare i dati autodichiarati ai sensi dell'articolo 10, commi 7 e 8, i dati anagrafici, mediante verifica nella banca dati comunale, i dati economici, finanziari e patrimoniali.

3 - In fase di istruttoria e pertanto prima che sia erogata la prestazione o concesso il beneficio, l'Amministrazione Comunale può offrire una consulenza preventiva e richiedere idonea documentazione al fine di evitare inesattezze o errori materiali.

4 - In caso di riscontro di elementi di non veridicità e/o di incongruità sulle dichiarazioni rilasciate e sui dati auto dichiarati, sono previste le seguenti conseguenze:

penali: ai sensi del comma 1 dell'art. 76 del DPR 445/2000 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato DPR è punito ai sensi del codice penale e delle leggi in materia. Qualora emerga un fatto configurabile come reato sussiste pertanto l'obbligo di denuncia alla Procura della Repubblica competente.

amministrative : qualora si accertino elementi di non veridicità l'Amministrazione è tenuta a non concedere il beneficio se l'accertamento è effettuato prima della concessione dello stesso ovvero a far decadere il beneficio dal momento di presentazione della richiesta nel caso in cui sia stato concesso. In tale caso è necessario avviare il procedimento per il recupero delle somme indebitamente ricevute o non versate.

ART. 12 - TRATTAMENTO DATI

1 - Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di gestione e di utilizzo dei dati personali. Ai fini del controllo formale, l'Amministrazione Comunale può effettuare l'interconnessione ed i collegamenti con gli archivi delle Amministrazioni collegate.

2 - L'Amministrazione può effettuare elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio, in forma anonima.

Art.13 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1 - Per quanto espressamente non indicato ai fini I.S.E.E. nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente, nonché alle eventuali modifiche legislative che si intendono fin d'ora integralmente recepite.

2 - A partire dalla data del 1° gennaio 2015, ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate di competenza dell'Ente dovrà essere richiesto l'ISEE rilasciato secondo le modalità del decreto n. 159 del 5 dicembre 2013 ed dei regolamenti attuativi di cui al decreto 7 novembre 2014.

3 - Le DSU in corso di validità, presentate sulla base del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, a partire dal 1° gennaio 2015 non sono più utilizzabili ai fini della richiesta di nuove prestazioni.

4 - Le prestazioni agevolate ed i benefici erogati su istanze presentate con ISEE rilasciato prima del 31 dicembre 2014 proseguiranno fino alla scadenza naturale delle stesse o alla diversa data stabilita da specifici regolamenti o atti inerenti i procedimenti.